

italiana, sentiamo il dovere di essere non soltanto fratelli affettuosi dei romeni quando si tratta di festeggiarli a parole. Fratelli vogliamo essere ancor più quando coi fatti è necessario, come nel momento presente, di esser compagni risoluti nella difesa del loro diritto e della loro dignità. (*Approvazioni generali vivissime*).

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Codacci-Pisanelli ai ministri di agricoltura, industria e commercio e delle finanze, « per sapere se intendano rettificare l'interpretazione inesatta che le autorità del circondario di Gallipoli hanno dato alla legge ed al regolamento sul lavoro delle donne e dei fanciulli, considerando come manifatture i magazzini di Tricase nei quali si spiana, si cerne e s'imballa il tabacco destinato all'esportazione ».

CODACCI-PISANELLI. Siccome pare che non sia possibile rimandare questa interrogazione a giorno fisso, io la ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene.

L'onorevole Cottafavi interroga il ministro delle finanze « in ordine alla circolare ministeriale con la quale si limita l'applicazione del condono fissato dalla legge 17 settembre 1904 per soprattasse e pene pecuniarie per contravvenzione alle leggi di registro e bollo ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

CAMERA, sottosegretario di Stato per le finanze. Io veramente non ho inteso il significato dato dal collega Cottafavi alla parola *limitare*, che egli ha usato nella sua interrogazione. E dico che non ho compreso questo significato perchè, se mai, con la circolare di cui al numero 7 del Bollettino della nostra amministrazione, si è voluta rendere più estensiva l'applicazione della legge ultima sul condono delle soprattasse, legge complementare del decreto di amnistia.

Infatti il decreto di amnistia del 17 settembre 1904, numero 496, per condono di pene pecuniarie in materia di tassa sugli affari si limitava alle pene ed alle multe, perchè l'interpretazione continua che si era data a proposito di queste penalità era stata sempre questa, che non si potesse estendere alle soprattasse un decreto di condono o di amnistia e che occorresse invece una legge.

Ci furono parecchie interrogazioni dei colleghi ed io fui premuroso di rispondere che l'onorevole ministro delle finanze si era

reso conto di questa situazione ed avrebbe presentato un disegno di legge complementare per questa amnistia.

Vicende parlamentari indipendenti dalla volontà del ministro delle finanze produssero questa conseguenza, che quando gli effetti del decreto di amnistia erano finiti, perchè il termine era trascorso, venne fuori la legge.

Vennero allora numerose interrogazioni amichevoli da parte di diversi colleghi e il ministro delle finanze, sempre premuroso di interpretazioni e criteri larghi, emise la circolare cui mi sono riferito.

Ora l'intendimento dal ministro tradotto in questa circolare è stato unicamente quello d'integrare lo spirito informatore di quella legge; e dichiarare che quando si trattava di un unico atto da cui dipendeva la multa per bollo, la penale anche e la soprattassa, allora, poichè l'accessorio segue il principale, questo documento poteva essere registrato con le sole tasse senza il pagamento nè della multa, nè della soprattassa, nè della tassa.

E si arrivò perfino a ritenere che non fossero dovute le multe per volture catastali, quando queste fossero state l'espressione anche di un insieme con le soprattasse di registro e con quelle di successione. Ecco perchè io ho dichiarato in principio che, se questo fu l'intendimento del ministro e lo spirito informatore della circolare, se così abbiamo interpretato il *beneficium legis*, in modo che i termini del condono e quelli della legge suppletiva si integrino a vicenda ed evitino il pagamento delle multe e delle soprattasse, io non intendevo come l'onorevole Cottafavi nella interrogazione avesse adoperata la parola *limitare* mentre invece quella parola avrebbe dovuto essere sostituita dall'altra *estendere* l'applicazione dei benefici, essendo stato nostro proposito di andare al di là dei confini della lettera per arrivare, negli effetti proprio sino allo spirito della legge.

Ma non parve opportuna una proroga del condono delle pene pecuniarie di bollo in generale, mediante un nuovo regio decreto, in vista del lungo termine di sei mesi già accordato per poterne usufruire, doppio di quello che, in altre occasioni, era stato stabilito; e sembrò invece sufficiente una razionale interpretazione della legge, nel senso di ammettere che gli atti da essa contemplati, se in contravvenzione anche alla legge di bollo, possano essere regolarizzati col pagamento delle sole tasse di registro e di